



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D. Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il DM n. 47 del 30 gennaio 2013, come modificato dal DM n. 1059 del 23 dicembre 2013, con il quale sono stati inizialmente definiti gli indicatori per la autovalutazione, l'accREDITamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;

VISTO il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università' 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il DM n. 987 del 12 dicembre 2016, con il quale in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il DM n. 635/2016, sono stati definiti nuovi indicatori per la autovalutazione, l'accREDITamento iniziale e periodico, in sostituzione di quelli definiti con il DM n. 47/2013 e s.m.i, e in particolare:

- l'art 1, comma 3, il quale prevede che "la concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accREDITamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR...";



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- l'art 3, comma 3, dove viene prevista la graduazione dei giudizi dell'accreditamento periodico delle sedi;
- l'art. 3, comma 4, il quale prevede che "l'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi;
- l'art. 5, il quale disciplina le modalità dell'accreditamento periodico dei corsi di studio;
- l'art. 10, comma 2, il quale prevede che "per le sedi e i corsi di studio già sottoposti a valutazione da parte di ANVUR ai fini dell'accreditamento periodico alla data del presente decreto, ancorché non ancora pubblicata dalla stessa, secondo i criteri e gli indicatori di cui al DM n. 47/2013, si provvede all'adozione del decreto del Ministro conformemente agli esiti di tale valutazione. L'ANVUR provvede in ogni caso a graduare i giudizi già emessi anche secondo quanto indicato dall'art. 3, comma 3, del presente decreto";

VISTO il DM n. 402 del 15 giugno 2016 con il quale è stato disposto da ultimo l'accreditamento iniziale dell'Università degli Studi di Ferrara e dei relativi corsi e sedi;

VISTO il parere dell'ANVUR comunicato in data 21 aprile 2017 con nota 1765/2017, contenente gli indicatori e il relativo giudizio finale relativo all'accreditamento periodico dell'Università degli Studi di Ferrara;

DECRETA

Art. 1

(Accreditamento dell'Ateneo)

1. Su conforme parere dell'ANVUR, è concesso l'accreditamento periodico all'Università degli Studi di Ferrara con il giudizio di "**pienamente soddisfacente**", corrispondente al livello "**B**" indicato dall'art. 3, comma 3, del DM n. 987/2016.
2. La durata dell'accreditamento dell'Ateneo di cui al comma 1 è di 5 anni accademici (aa.aa. 2017/2018 - 2021/2022).
3. La durata dell'accreditamento periodico può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 2.

Art. 2

(Accreditamento dei corsi e delle sedi decentrate)

1. Sono contestualmente accreditati tutti i corsi di studio e le relative sedi come risultanti dalla banca dati SUA-CDS che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.
2. La durata dell'accreditamento dei corsi e delle relative sedi di cui al comma 1 è di 3 anni accademici, ovvero fino all'a.a. 2019/2020. La verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento periodico dei corsi viene effettuata con le modalità indicate dall'art. 5 del DM 987/2016. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del DM n. 987/2016, in caso di esito positivo della valutazione da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3

(Pubblicità dei risultati dell'accreditamento periodico)

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso ai sensi dell'art. 9 comma 6 del d.lgs. n. 19/2012 all'Ateneo e al Nucleo di Valutazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (www.university.it).

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli